

TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Andrea Celeste Bodini

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Dott. Diego Lopez

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

Milano, 8 settembre 2022

News Letter 2022/015 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche, emergenza idrica, nonché politiche sociali e industriali (Decreto-Legge n. 115 del 09/08/2022, cosiddetto “Aiuti-bis”) – Misure fiscali

Con la presente Tax Letter si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9/08/2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 115 del 09/08/2022, cosiddetto **Decreto “Aiuti-bis”**, (di seguito anche “Decreto”) relativo alle “Misure *urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*”.

Si ricorda che il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza, e quindi entro tale data potranno essere apportate eventuali modifiche.

Con riferimento alle norme di natura giuslavoristica introdotte dal Decreto si rinvia alla nostra News Letter n. 2022/14 del 1° settembre 2022.

Le principali novità fiscali, invece, riguardano:

- la proroga dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica;
- la riduzione dell’IVA per il settore del gas e l’introduzione di misure volte a contrastare il “caro-bollette”;
- la riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti.

Di seguito si riporta un breve commento alle disposizioni di maggior rilievo e restiamo a disposizione per approfondire eventuali ulteriori argomenti di interesse.

1. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – proroga al terzo trimestre 2022 (Art. 6)

L’art. 6 del Decreto estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.



CONCENTER

STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.
Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto quanto segue:

- per le **imprese energivore** (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21/12/2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento dei costi superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le **imprese non energivore**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento dei costi superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
- per le **imprese gasivore** (a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022), un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi da quello termoelettrico;
- per le **imprese non gasivore**, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Conformemente alle precedenti misure fiscali, tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- sono cedibili a terzi, a determinate condizioni, ovvero il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale non concorrenza alla formazione del reddito imponibile non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto.

2. Riduzione aliquota IVA su gas e riduzione di accise ed IVA sui carburanti (art. 5 e art. 8)

L'art. 5 del Decreto prevede, in via temporanea fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, e per le già menzionate somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480metri cubi) e industriali assoggettate all'aliquota ordinaria del 22%.

Inoltre, l'art. 8 del Decreto prevede l'aliquota IVA del 5% anche per il carburante, nonché la riduzione delle relative accise per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022.

Ai fini della corretta applicazione di tale aliquota, gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere in via telematica, entro il 7/10/2022, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20/9/2022.

3. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi (Art. 23)

La norma in esame rifinanzia, aumentando da € 500 milioni a € 600 milioni il Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi destinato a finanziare il riconoscimento *una tantum* di € 200,00 per l'erogazione della quale non sono ancora stati stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del beneficio.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto